



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizione in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri), delle norme contenenti nella legge della Regione Lombardia n. 22 del 18/11/2003 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e in conformità al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

Richiama altresì le norme del DPR 285/90 (regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34.

Il Comune di Vione individua, all'interno dell'area Servizi Demografici e Amministrativi, l'organizzazione del servizio in materia di cremazione, assicurando in ogni caso il collegamento e la comunicazione fra l'Ufficio tecnico comunale e l'ufficio di polizia locale

ART. 1 (Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale Stato Civile ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

Si applica l'articolo 74 del DPR 3 novembre 2000, n. 396.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale Stato Civile previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.

5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio online del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

In alternativa, ove possibile, l'Amministrazione Comunale può decidere di dare comunicazione scritta al Concessionario e o eventuali suoi eredi con riferimento alle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria.

6. Con tali pubbliche affissioni o a seguito di comunicazione scritta viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata a loro cura e spesa.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

7. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

L'ordinarietà della esumazione e della estumulazione è stabilita nel Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

8. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

9. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

ART. 2

(Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del Dgs 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario o ossario comune.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecuzione testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza del personale autorizzato dal Comune.

ART. 3

(Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficio Stato Civile ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, alle condizioni di cui al comma 1.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata a cura e spesa dei soggetti individuati al comma 1 nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, ovvero ove l'urna verrà stabilmente collocata, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della autorizzazione al trasporto;

c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, che potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche periodicamente, in merito alla effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza. In ogni caso risulta necessario il rilascio della relativa autorizzazione al trasporto delle ceneri presso la nuova destinazione;

e) di essere consapevole di dover conservare l'urna in un luogo confinato, stabile, delimitato, chiuso, a vista o meno, e garantito contro ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinanti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione all'affidamento.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo dell'autorizzazione al trasporto.

Nel caso in cui il luogo di conservazione dell'urna cineraria non coincida con la residenza dell'affidatario, il medesimo, qualora intenda procedere al trasferimento della stessa deve darne preventiva comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato la relativa autorizzazione di affidamento.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario o ossario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, previa comunicazione all'Ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizioni cronologiche in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

1) per affidamento di urne autorizzate, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

2) per la variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

3) per i recessi da parte dell'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 4
(Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'ufficio di stato civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato secondo le disposizioni in quel momento in vigore e contenute nel Regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

ART. 5
(Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/09/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso comune, in partenza o in arrivo da/a per altro comune, in partenza o in arrivo da/a all'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, fermo restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna, e se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 6
(Modalità conservative delle urne)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo la volontà, in cimitero, in cappelle private, in tumulazioni, in luogo specificato dall'affidatario tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quali cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

6. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in un manufatto che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

7. Il sopraccitato manufatto detto colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

8. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

ART. 7 **(Ossario e cinerario comune)**

1. Il cinerario e l'ossario comunale devono conservare:
a) ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
b) ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, **anche unico**, costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune potranno essere calcinate in crematorio.

Art.8 **(Tariffe)**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita nella tabella in **allegato A** al Regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in **allegato A** al presente Regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

3. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta Comunale.

ART. 9 **(Controlli e sanzioni)**

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/09/1990, n. 285 nonché dell'art. 7.bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.